



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2085

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

13/11/2015 - 13:12

Indice

1. DDL S. 2085 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2085	5
1.3. Trattazione in Commissione	34
1.3.1. Sedute	35
1.3.2. Resoconti sommari	37
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	38
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/10/2015	39
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 178 (pom.) del 21/10/2015	48
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (pom.) del 22/10/2015	57
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 180 (pom.) del 27/10/2015	64
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 91 (pom.) del 28/10/2015	66
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 181 (pom.) del 28/10/2015	67
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 92 (ant.) del 29/10/2015 .	69
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/11/2015 .	70
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 10/11/2015	71
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (ant.) dell'11/11/2015	72
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 97 (pom.) dell'11/11/2015	73
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (ant.) del 12/11/2015	74
1.4. Trattazione in consultiva	75
1.4.1. Sedute	76
1.4.2. Resoconti sommari	77
1.4.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	78
1.4.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 20/10/2015 . .	79
1.4.2.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	84
1.4.2.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 284 (ant.) del 21/10/2015	85

1. DDL S. 2085 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Iter

28 ottobre 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.3012](#) assorbe [C.2437](#), [C.2469](#), [C.2684](#), [C.2708](#), [C.2733](#), [C.3025](#), [C.3060](#)
approvato

S.2085 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Governativa

Ministro per lo sviluppo economico [Federica Guidi](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro della salute [Beatrice Lorenzin](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) ,
Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#)

Natura

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015

Presentazione

Trasmesso in data **8 ottobre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 520 del 8 ottobre 2015.

Classificazione TESEO

CONCORRENZA , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Articoli

ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI (Artt.1-16), AUTOVEICOLI (Artt.2, 3, 14), AUTOMOBILI (Artt.2, 3, 14), NAVI E NATANTI (Art.2), POLIZZE ASSICURATIVE (Artt.2, 13, 40, 46), OBBLIGHI (Art.2), CONTRATTI (Artt.2, 3, 5, 45), BASI DI DATI (Artt.2, 6, 7, 9, 10, 14, 36), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3, 4, 14, 40), PREMI DI ASSICURAZIONE (Artt.3, 4, 7, 15), INTERNET (Artt.3, 9, 15, 18, 20, 28, 50), SCONTI (Artt.3, 7, 29, 50), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Artt.3, 9, 10), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.5, 8), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.6), INCIDENTI STRADALI (Artt.6, 7, 9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 6, 8, 14, 16, 35, 42), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.8), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.8), INDENNIZZI PER INVALIDITA' (Art.8), DECRETI MINISTERIALI (Artt.8, 19, 21, 30, 33-35, 39, 45), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.8, 19, 30, 33-35), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.39), MINISTERO DELL'

INTERNO (Art.21), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.45), PROVE NEL PROCESSO CIVILE (Art.9), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Artt.9, 18), FRODE (Artt.10, 14), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.11), CESSIONE DI CREDITI (Art.11), RIPARAZIONI (Artt.3, 11), FATTURA COMMERCIALE (Art.11), RISCHI ASSICURATI (Art.12), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.14, 25, 41, 46, 48), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Artt.1-15), VIGILANZA (Art.15), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.16), OPZIONE (Artt.16, 18, 21), SERVIZIO TELEFONICO (Artt.18-22, 38), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Artt.18, 20), COSTI (Artt.18, 38, 39), RECESSO (Artt.16, 18, 21), SERVIZIO POSTALE (Artt.23, 25), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.25), LICENZE (Art.25), ENERGIA (Artt.26-35), GAS METANO (Artt.26-34), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.26, 27, 30), TARIFFE ELETTRICHE (Artt.27-34), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Artt.35-37), OPERAZIONI BANCARIE (Artt.38-40), MUTUI E PRESTITI (Art.40), ASSICURAZIONE SULLA VITA (Art.40), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.41-47), SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (Artt.41, 46), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Artt.42, 47), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.41), NOTAI (Art.42), SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Art.44), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.45), REGISTRO DELLE IMPRESE (Art.45), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.45), RAPPRESENTANTI (Art.45), REGISTRAZIONE DI ATTI (Art.45), FARMACIE (Artt.48, 49), FARMACISTI (Artt.48, 49), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (Artt.2, 3), POLIZIA STRADALE (Art.10), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.15), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.16), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.16), LINEE TELEFONICHE (Artt.19, 20, 22), TARIFFE TELEFONICHE (Art.24), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.19, 23, 34, 36, 43), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Art.20), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.20), PAGAMENTO (Art.22), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Art.22), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.23), PREZZI (Artt.28-34, 50), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.28), SITI E PORTALI WEB (Art.28), AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Artt.28-32), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.28, 50), ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.29), INFORMAZIONE (Art.32), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.33), CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (Artt.42, 43), EREDI ED EREDITA' (Art.43), SUCCESSIONI (Art.43), COMUNI (Art.48), SOCIETA' (Art.48), MEDICI (Art.48), DIVIETI (Art.48), NOLEGGIO E NOLO (Art.52), CICLI E MOTOVEICOLI (Art.52), ORARIO DI LAVORO (Art.49), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.50), ALBERGHI E LOCANDE (Art.50), UTENTI E CONSUMATORI (Art.51), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.51)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Tomaselli \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) .

Relatore alla Commissione Sen. [Luigi Marino \(AP \(NCD-UJDC\)\)](#) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 12 ottobre 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 522 del 13 ottobre 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2085

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2085

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)
di concerto con il **Ministro della salute** (LORENZIN)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
e con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

(V. Stampato Camera n. 3012)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 2015

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Capo II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Art. 2.

(Obbligo a contrarre)

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

I-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le

imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

2. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

3. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

4. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-*bis*. -- *(Obblighi informativi degli intermediari)*. -- 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-*ter*. -- *(Sconti obbligatori)*. -- 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

3. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

4. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

2. La percentuale di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

4. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

5. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

Art. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«4-*ter*.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Art. 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-*ter*. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-*quater*. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 7.

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

Art. 8.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)*. -- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è

incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*). -- 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.

L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9.

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. -- *(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).* --

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-*ter*) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera g-*ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera g-*ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo

munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. -- *(Trasparenza delle procedure di risarcimento)*. -- 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 12.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

Art. 14.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e

abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Obblighi di comunicazione*). -- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma *3-quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

6. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato».

Art. 15.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
 - b) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».
2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

- a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
- b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
- c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

Art. 17.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

COMUNICAZIONI

Art. 18.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del comma 3-quater»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

Art. 19.

(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

Art. 20.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatari e plurimandatari, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

a) produzione;

b) programmazione;

c) esercizio;

d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

Art. 21.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Misure per favorire i pagamenti digitali)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 23.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 24.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

Capo IV

SERVIZI POSTALI

Art. 25.

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera *b*), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Capo V

ENERGIA

Art. 26.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 27.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

Art. 28.

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere dal 1° marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.

Art. 29.

(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)

1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

Art. 30.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

- a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;
- b) il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) l'implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 26 e 27, avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 31.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 32.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

Art. 33.

(Riforma del bonus elettrico e gas)

1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 1.

Art. 34.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.

3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

4. Dopo la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-bis*) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 35.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

Art. 36.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo

economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspidi degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 17, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

16. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 17, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 15. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate.

18. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 15 del presente articolo, qualora individuino delle

contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

19. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

AMBIENTE

Art. 37.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VII

SERVIZI BANCARI

Art. 38.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Art. 39.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito»;

2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

Capo VIII

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 41.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire

meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Art. 42.

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate,

mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera *c*) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;

d) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

- a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
- b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
- c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
- e) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

Art. 43.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. -- Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».

2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

Art. 45.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accredito necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

Art. 47.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti:

«obbligatoriamente, in forma scritta o digitale».

Capo IX

SERVIZI SANITARI

Art. 48.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

d) il comma 4-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

3. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

Art. 49.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare

servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Capo X

TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 50.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Art. 51.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)

1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Art. 52.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 175 (pom.) 14 ottobre 2015	
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 178 (pom.) 21 ottobre 2015	(proposto ciclo di audizioni)
N. 179 (pom.) 22 ottobre 2015	(Pubblicazione documenti acquisiti)
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 180 (pom.) 27 ottobre 2015	(Stabilito ciclo di audizioni informali)
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 91 (pom.) 28 ottobre 2015	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi N. 181 (pom.) 28 ottobre 2015	(rinvio dell'esame) (inizio di un ciclo di audizioni)
N. 92 (ant.) 29 ottobre 2015	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	

N. 92 (ant.) 29 ottobre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente	(Audizione informale)
N. 94 (ant.) 10 novembre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 95 (pom.) 10 novembre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 96 (ant.) 11 novembre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 97 (pom.) 11 novembre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 98 (ant.) 12 novembre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (n. 611)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 54)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) presenta e illustra brevemente una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, che accoglie alcune osservazioni emerse dal dibattito.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Governo, che non è potuto intervenire in seduta con un proprio rappresentante, ha comunque comunicato per le vie brevi il proprio orientamento favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, come integrata.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione alternativa, pubblicata in allegato.

In particolare si sofferma sulla opportunità di non escludere dal meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE), come invece previsto dalla proposta del Ministero dello sviluppo economico, tutti gli interventi per cui è contemplata la detrazione fiscale.

Ritiene poi errata l'indicazione del Ministero per cui i risparmi di energia fossile non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Ricorda in proposito le direttive 2012/27/EU e 2010/31/EU, secondo le quali l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo di energia elettrica e termica deve essere considerato un intervento di efficienza energetica.

Non condivide inoltre la decisione del Ministero di rivedere retroattivamente i progetti di efficienza energetica già approvati e di escludere dal meccanismo dei certificati bianchi - aspetto sul quale si erano espressi contrariamente anche l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) e Confindustria - gli interventi nel settore civile.

In conclusione, ritiene che la proposta del Ministero dello sviluppo economico aumenti i costi energetici per le persone a reddito più basso, scoraggi la diminuzione dei consumi, sostenga indirettamente i consumi di energia da fonte fossile e renda più complicato e aleatorio il sistema di incentivi in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il **PRESIDENTE** mette ai voti la nuova proposta di risoluzione presentata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, si intenderà preclusa la votazione sulla proposta alternativa di risoluzione presentata dal senatore Girotto ed altri. La nuova proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata; resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di risoluzione presentata dal senatore Girotto e altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GIROTTA** (*M5S*) interviene per sollecitare l'espressione del parere sul disegno di legge n. 1728, in materia di biodiversità agraria e alimentare, la cui discussione è calendarizzata in Aula per la settimana successiva.

Il presidente **MUCCHETTI** informa che l'esame in sede referente di quel provvedimento da parte della 9a Commissione è già terminato.

La senatrice **PELINO** (*FI-PdL XVII*) chiede quando avrà inizio l'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Il presidente **MUCCHETTI** annuncia che l'esame del disegno di legge n. 2085 sarà avviato nella settimana successiva.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il **PRESIDENTE** avverte che l'odierna ulteriore seduta della Commissione, già prevista per le ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 611
(DOC XXIV, N. 54)**

La 10ª Commissione permanente,

constatato che negli ultimi anni l'onerosità del meccanismo dei TEE (titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi) ha avuto un'impennata in coincidenza con la rideterminazione delle modalità di erogazione definita dalle Linee Guida approvate con la Deliberazione AEEG EEN 9/11 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, tenuto presente che i TEE costituiscono un incentivo per i soggetti che li ricevono e un onere per la generalità dei consumatori che li finanziano in bolletta elettrica e in quella del gas, ribadito che i TEE obbediscono alle finalità definite dalla norma perché, diversamente, costituirebbero, di fatto, un sussidio di Stato lesivo della concorrenza, preso atto delle criticità, segnalate dal documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto a pubblica consultazione in vista dell'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, in ordine al rispetto del divieto di cumulo di incentivi pubblici e al mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di approvazione del progetto e del numero ancora estremamente limitato di verifiche che il GSE ha potuto compiere ed è verosimilmente in grado di realizzare nei prossimi mesi; condivisa l'opportunità di prevedere l'aggiornamento del requisito dell'addizionalità dei risparmi energetici che danno il diritto di percepire i TEE, i quali devono essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, ossia di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o del mercato dei progetti; preso atto della diffusione di interventi nel settore industriale e dei servizi e del rischio che in tali settori l'andamento del mercato, le opportunità strategiche e commerciali e/o di diversificazione del

business ovvero l'obsolescenza commerciale e tecnologica del bene possano comportare la dismissione anticipata o variazioni significative dell'investimento incentivato; condivisa quindi l'esigenza di una revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati, con particolare riferimento al coefficiente di durabilità "tau" che consente un riconoscimento anticipato di risparmi futuri, riducendo il più possibile il rischio di riconoscere incentivi a risparmi non realizzati;

impegna il Governo a:

introdurre forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, in particolare laddove il presentatore del progetto (intermediario tecnico e/o commerciale) non coincida con il beneficiario ultimo dell'incentivo (cliente), e abbia un capitale sociale inferiore alla valorizzazione economica dei titoli riconosciuti: in particolare, si ritiene necessario che, soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, sia accertata la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti, i quali - se del caso - devono essere chiamati a rispondere in solido; in tale contesto, le garanzie patrimoniali richieste potrebbero trovare un'opportuna attenuazione per gli interventi non suscettibili di delocalizzazione o smantellamento, quali quelli nei servizi a rete; garantire in ogni caso il recupero dei TEE qualora il GSE accerti il venir meno del diritto a riceverli; qualificare, nel caso di procedure a carico del beneficiario, le somme che il GSE debba recuperare come crediti privilegiati; provvedere a una definizione rigorosa del criterio dell'addizionalità, al fine di garantire che siano effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante l'impiego di tecnologie *standard* alla luce dell'evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi; in questa prospettiva, si sollecita la definizione dell'obbligo, in capo ai richiedenti, di fornire tutti gli elementi a loro disposizione che siano utili alla valutazione dell'addizionalità dell'intervento e, in particolare, si condivide l'intenzione anticipata nel documento del Ministero dello sviluppo economico di richiedere che la presentazione della domanda di accesso agli incentivi sia obbligatoriamente corredata dall'indicazione del costo preventivato; quanto alla determinazione della *baseline* si considera preferibile che essa rimanga nella responsabilità del soggetto valutatore; introdurre un'apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni, l'estensione del periodo di verifica all'intera vita tecnica e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso, sollecitando un significativo incremento del numero di verifiche; quanto alla revisione del sistema sanzionatorio, si ritiene opportuna l'ipotesi prefigurata dal documento del Ministero dello sviluppo economico di definire un meccanismo che consenta la rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell'intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario; adottare la revisione del cosiddetto "coefficiente tau" secondo le linee indicate dalla prima ipotesi delineata dal documento del MISE, in particolare prevedendo che la vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell'incentivazione medesima, allo scopo di riconoscere i TEE sulla base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell'arco dell'intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati; al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico al 2020, previa approfondita analisi di efficacia economica e di efficienza ambientale dei progetti e degli *standard*, includere ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell'efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell'impatto ambientale, quali - ad esempio - i settori idrico, dell'ICT, dei trasporti, del

teleriscaldamento;

in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO₂ e del pieno funzionamento del sistema ETS, non escludere dall'ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore di scarto quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale;

assicurare che l'aggiornamento delle linee guida permetta una chiara definizione dei progetti oggetto degli incentivi, garantendo la semplificazione nell'accesso ai TEE secondo modalità e requisiti chiaramente definiti *ex ante* e privi di elementi suscettibili di interpretazione.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI e FUCKSIA SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 611

La 10ª Commissione permanente,
premessi che:

gli investimenti in efficienza energetica sul panorama internazionale sono significativi, ma ancora insufficienti, ammontando a circa 300 miliardi di dollari annui. Una cifra del 30 per cento inferiore ai sussidi ancora erogati ai combustibili fossili;

grazie al ruolo sempre più rilevante dell'efficienza energetica affermatosi nelle politiche internazionali, essa è stata riconosciuta dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) come il "primo combustibile", allo stesso livello di ogni altra risorsa energetica e in grado di contribuire alle tre sfide più rilevanti che le politiche energetiche mondiali si trovano a dover fronteggiare: la sicurezza energetica, la sostenibilità e lo sviluppo economico. E' ormai indubbio, infatti, che l'efficienza energetica aumenti la competitività del Paese e delle sue imprese, garantendo una maggiore produzione a parità di costi;

le analisi globali svolte dall'AIE mostrano come nel 2050 il 40 per cento dell'energia dovrebbe provenire dai guadagni di efficienza energetica;

la politica europea per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali è imperniata sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. Tale politica ha portato importanti risultati nel tempo, a partire dal 2005 contabilizzando risparmi per oltre 20 Mtep (fonte GSE) ed attratto importanti investimenti in un periodo di diffusa contrazione degli stessi. L'efficienza energetica termica da sola, secondo autorevoli studi (basti pensare a quelli realizzati dal Politecnico di Milano), potrebbe portare nell'immediato futuro, a politiche invariate, oltre 6 miliardi di euro di investimenti;

i certificati bianchi, anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi di incremento di efficienza energetica;

le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistandoli da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico (GME);

il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nel 2004 nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 per l'elettricità e D.M. 20/7/04 per il gas, successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07 e D.M. 28 dicembre 2012). Tale meccanismo, innovativo nel panorama internazionale, prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al

risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP);
dall'avvio del meccanismo sono stati emessi in Italia oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Megatep (ossia 20 milioni di TEP) di risparmi di energia primaria;
attualmente il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato una procedura di consultazione pubblica (rimasta aperta fino al 30 settembre 2015), in vista di una riforma del sistema al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020;
sebbene risulti condivisibile l'esigenza di ridefinire lo strumento dei certificati bianchi, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di applicazione, gli indirizzi di riforma delineati nel documento posto in consultazione appaiono decisamente non funzionali al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica che il Governo ha dichiarato di voler perseguire nel rispetto delle direttive comunitarie;
nel paragrafo 2 del documento, relativo agli obiettivi 2017-2020, viene evidenziato che il meccanismo dei certificati bianchi concorre a definire le misure per l'efficienza energetica, coerentemente con quanto indicato nella Strategia energetica nazionale ? che punta ad ottenere nel 2020 un risparmio di energia finale di 15,5 Mtep rispetto allo scenario di riferimento. La rilevanza di tale strumento viene ribadita altresì nel decreto legislativo 102 del 2014, che ha innalzato l'obiettivo di risparmio di energia finale a 25,5 Mtep;
considerato che:
le principali criticità che emergono nella proposta del Ministero dello Sviluppo economico riguardano innanzitutto la volontà di: limitare le risorse per gli interventi di efficienza, diminuendo l'entità degli incentivi e rendendo l'entità degli stessi decisamente aleatoria; impedire l'utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi in campo civile e industriale, nonché per gli interventi realizzati attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, limitando di fatto l'incentivo ad alcuni specifici interventi; complicare la predisposizione delle formalità burocratiche necessarie al riconoscimento del certificato, con il possibile risultato di precludere anche retroattivamente l'accesso all'incentivo a chi non può sostenere l'onere di consulenze specialistiche;
relativamente alle modifiche relative ai soggetti ammissibili e alle modalità di accesso ai certificati bianchi, la proposta del Ministero punta (al paragrafo 3 del documento) ad aumentare le responsabilità in capo a chi realizza e finanzia gli interventi, prevedendo la possibilità di presentare e gestire direttamente le domande, senza l'intermediazione delle ESCO sia da parte delle società obbligate alla nomina dell'Energy manager, sia da quelle che lo facciano volontariamente, esplicitando in tal modo la volontà di non erogare incentivi per interventi di piccole dimensione. Prevedere, infatti, la responsabilità per la domanda in capo al beneficiario del singolo intervento impone all'eventuale beneficiario, per interventi anche piccolissimi, di dotarsi di costose qualificazioni quale la UNI 113520/2014 e, probabilmente, di dover ricorrere necessariamente ad un consulente, con moltiplicazione di costi decisamente sproporzionata rispetto all'entità della maggioranza degli interventi;
con riferimento alla revisione delle modalità di riconoscimento dei titoli, il documento indica due percorsi alternativi: 1) stabilire che il periodo di vita utile sia pari alla vita tecnica dell'intervento ; 2) stabilire che la vita utile sia pari a cinque anni in tutti i casi. Nel primo caso, il Ministero sostiene dunque che l'efficienza di un intervento non si misuri con quanto il mercato propone, soprattutto in termini di innovazione, né tenendo conto dei livelli di prestazione in esercizio, ma su quanto realizzato in precedenza;
in tal modo, si penalizzano in particolare gli interventi "passivi", come gli interventi sugli involucri. A tali interventi si assegnano valori di vita tecnica pesantemente sottostimati: ad esempio, la vita tecnica dell'isolamento termico degli edifici è di diversi decenni, non di soli quindici anni, come indicato nel documento in esame. A solo titolo di esempio, è opportuno ricordare che la disciplina relativa ai Certificati di Economia di Energia, in Francia, assegna agli elementi di involucro una vita pari a trenta anni: esattamente il doppio di quanto previsto nelle proposte del dicastero dello Sviluppo economico;

con riguardo all'aggiornamento degli ambiti di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, il documento prevede la possibilità di estendere tale strumento al settore idrico (reti idriche, sistemi di potabilizzazione, efficientamento dei depuratori urbani, ecc.), ai trasporti e alle reti elettriche di utenza e, al contempo, propone l'esclusione dei certificati bianchi per tutti gli interventi per i quali è prevista la detrazione fiscale;

se è vero che il divieto di cumulo tra certificati bianchi e detrazioni fiscali (cd. *ecobonus*) ha determinato il crollo nelle richieste di accesso ai primi a favore delle seconde (principalmente perché l'intensità di queste ultime è di molto superiore), non risulta però condivisibile concludere che gli interventi edilizi dovrebbero poter accedere esclusivamente alle agevolazioni fiscali, in quanto in tal modo si finisce per non sostenere né gli operatori dell'efficienza energetica, né tantomeno i cittadini e il rispetto dell'ambiente;

lo strumento dell'*ecobonus* ha mostrato, in fase applicativa, i propri limiti nella promozione delle riqualificazioni profonde (cd. *deep renovation*). Queste ultime costituiscono, in assoluto, gli interventi con la migliore efficienza (in termini di un ridotto costo dell'energia risparmiata) ed efficacia (quantità di energia risparmiata), ma risultano tra quelli meno effettuati, sia per numero di interventi, sia per investimenti complessivi. Occorrerebbe dunque incentivare e promuovere maggiormente tali interventi di riqualificazione;

su scala europea, ad esempio, secondo il Report Ecofys, la creazione di un programma di "*deep building renovation*" taglierebbe i consumi di gas del 60 per cento entro il 2030, con conseguente alleggerimento delle importazioni e ridurrebbe le emissioni di gas climalteranti del settore edile del 70 per cento entro il 2050;

la definizione di politiche coerenti e stabili a sostegno dell'efficienza energetica in edilizia in altri Paesi europei - basti pensare alla Danimarca, alla Germania e all'Austria - hanno consentito una pianificazione industriale di lungo periodo, hanno favorito la ricerca, la riqualificazione del personale, con effetti positivi sull'economia e sulla esportazione di tecnologie e servizi di progettazione. I certificati bianchi, proprio perché basati su un ciclo pluriennale e indipendenti dalle finanze statali, costituiscono un meccanismo stabile funzionale proprio a dare certezza al settore e a permettergli di crescere;

ne consegue che affidare alle sole detrazioni fiscali il ruolo di strumento incentivante significa non voler affrontare e risolvere il problema dello spreco energetico causato dal bassissimo livello medio di efficienza del parco edilizio nazionale, dal momento che l'*ecobonus* si è dimostrato molto utile per gli interventi di piccola ristrutturazione e di manutenzione, soprattutto confinati alle singole unità immobiliari, ma insufficiente per lo stato in cui si trova il patrimonio immobiliare nazionale; risulta errata e contraddittoria anche l'indicazione del Ministero per cui i risparmi di energia fossile «non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica», eliminando così dal meccanismo dei certificati bianchi gli impianti a fonti rinnovabili che utilizzano l'energia solare, le caldaie a biomassa o gli impianti di geotermia sotto i 20 kW;

contrariamente a quanto previsto nel documento governativo, appare opportuno che gli interventi di risparmio conseguiti attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile vengano incentivati alla stregua di tutti gli interventi di risparmio energetico. L'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo di energia elettrica e termica deve essere considerato un intervento di efficienza energetica, così come stabilito dal tredicesimo considerando della direttiva 2012/27/EU e dal diciassettesimo considerando della Direttiva 2010/31 ed espressamente chiarito dallo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico all'Agenzia delle Entrate, in occasione della richiesta di parere ai fini dell'adozione della Risoluzione 22/E dell'Agenzia delle Entrate del 2 Aprile 2013;

in tale occasione, secondo la sintesi fatta dall'Agenzia delle Entrate, il Ministero «ha richiamato, per il profilo normativo, il decreto legislativo n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l'indice di prestazione

energetica (energia primaria consumata per mq all'anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell'edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile»;

il Ministero prevede di rivedere retroattivamente i progetti di efficienza energetica già approvati, proponendo altresì di verificare la documentazione di progetto non solo per il periodo durante il quale sono erogati gli incentivi, ma anche successivamente, nonostante la disciplina vigente preveda il limite al periodo di incentivazione;

rilevato che:

il documento manifesta, dunque, la volontà di intervenire retroattivamente sugli incentivi già concessi e di sferrare un nuovo attacco alle rinnovabili, nonché di dare vita ad un sistema procedurale al fine dell'ottenimento dei certificati decisamente complesso, suscettibile - come già accaduto con il Quinto conto energia - di indurre un numero significativo di operatori a commettere errori meramente formali nell'espletamento delle pratiche che finirebbero per precludere l'accesso agli incentivi. Tutto questo graverebbe principalmente sui piccoli operatori che non possono permettersi di richiedere consulenze esterne per la gestione delle domande di accesso al riconoscimento dei titoli;

preso atto che:

dal quadro delineato in precedenza ne consegue che le nuove proposte del Governo aumentano i costi energetici per le persone a reddito più basso a cui viene precluso di investire in efficienza; scoraggiano la diminuzione dei consumi e, indirettamente, sostengono i consumi di energia da fonte fossile;

i soggetti più deboli in termini di consistenza patrimoniale, ma, al contempo, spesso, più produttivi (come le piccole imprese che investono in efficienza) vengono scoraggiati dal fare investimenti e dal migliorare la competitività sul lungo termine, in quanto si preferisce trasferire risorse in favore di categorie che poco possono apportare allo sviluppo del Paese, come ad esempio i monopolisti concessionari della trasmissione e distribuzione di gas e energia elettrica e i produttori da fonte termoelettrica;

impegna il Governo:

a procedere ad una completa revisione del documento posto in consultazione, coerentemente con quanto promosso a livello comunitario e con l'obiettivo di incoraggiare gli interventi in efficienza energetica, anche di minore entità e anche attraverso l'uso di fonti rinnovabili;

a non procedere all'adozione di misure che abbiano carattere retroattivo, a tutela di operatori e clienti finali;

a garantire che sia confermato, come previsto dal vigente meccanismo dei certificati bianchi:

1) il riconoscimento dei CB agli interventi nel settore civile e agli impianti che producono energia rinnovabile fino a 20 kW;

2) la scheda 7 T a sostegno dei piccoli interventi fotovoltaici fino a 20 kW;

3) la possibilità di garantire alle società terze individuate con il consenso del beneficiario di assumere la titolarità dei certificati bianchi;

4) il riconoscimento di un incentivo pagato per un periodo inferiore rispetto alla vita tecnica dell'impianto non superiore ai 5 anni;

5) un coefficiente di addizionalità riferito al miglioramento rispetto all'esistente installato e non al nuovo installabile, in quanto è opportuno premiare coloro che decidono di acquistare un nuovo impianto per migliorare i propri rendimenti energetici;

tenuto conto del diritto dei cittadini e delle piccole imprese di poter usufruire dei certificati bianchi senza discriminazioni rispetto agli operatori di maggiori dimensioni, ad evitare il ricorso a misure che implicino difficoltà o adempimenti onerosi per i privati cittadini e per le piccole imprese, in quanto ciò risulterebbe gravemente discriminatorio;

a prevedere regole di contabilizzazione o di tenuta documentazione tali da non scoraggiare gli investimenti in efficienza energetica;

a prevedere strumenti semplificati e meno onerosi alternativi al ricorso alla giustizia amministrativa in

caso di rigetto del riconoscimento dei certificati bianchi, così come previsto, ad esempio, dall'Aeegsi per i reclami contro i distributori;
a riconoscere premi ed incentivi per la realizzazione di interventi di *deep retrofit*, che consentono alti risparmi ma con un ritorno dell'investimento in tempi medio-lunghi;
ad estendere i certificati bianchi a tutta l'energia che risulta autoconsumata e prodotta da fonte rinnovabile, in conformità alla disciplina comunitaria che non considera nei consumi di energia primaria l'energia da fonte rinnovabile.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 178 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone che martedì 17 novembre, in orario ancora da stabilire, si svolga, congiuntamente con la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, l'audizione informale dei vertici della Saipem, società azionaria italiana perforazioni e montaggi, del gruppo ENI.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore **Luigi MARINO** (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra l'iniziativa in titolo, che è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati - previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 - quale strumento periodico di rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi.

Il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre scorso, si pone le finalità - indicate nell'articolo 1 - della rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, della promozione della concorrenza e della garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Già dall'esame dell'impianto originario della proposta, era evidente l'obiettivo di stimolare la crescita economica ed innalzare il livello di concorrenza in taluni settori produttivi e nel settore dei servizi. Nella relazione introduttiva al provvedimento si legge che in Italia l'obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell'insufficiente grado di concorrenza. Una insufficiente concorrenza rappresenta, infatti, uno dei principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istituzionale, sia nella regolamentazione dei mercati. Tale insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce in primo luogo un costo per consumatori e imprese, in secondo luogo determina una insufficiente rispondenza del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica. Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguire i benefici. A suo avviso, infatti, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese possono produrre l'incremento di tassi d'investimento di lungo periodo e la crescita della produttività e pertanto generare maggiore reddito e maggiore occupazione. Si intende, insomma, rimuovere quei "colli di bottiglia" che bloccano lo sviluppo economico del Paese: l'idea sottesa alla proposta è che il mercato rappresenti il migliore strumento per produrre e distribuire risorse, ma deve essere disciplinato dalla legge per garantire la concorrenza ed eliminare le asimmetrie tra quanti vi operano.

Pur limitando la comparazione ai soli Stati che fanno parte dell'OCSE, in Italia il grado di concorrenza in settori di cruciale importanza economica può essere ancora elevato nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni: permangono infatti barriere all'entrata, regolamentazioni sui prezzi, limitazioni alle forme d'impresa.

Ricorda che il disegno di legge in questione è un provvedimento annuale, tappa iniziale di un percorso sistematico e coerente di revisione normativa e che le misure di apertura dei mercati contenute nel provvedimento non implicano oneri a carico del bilancio pubblico, ma sono, al contrario, suscettibili, una volta entrate a pieno regime, di produrre un significativo saldo positivo, nel medio-lungo periodo. Passa quindi all'esame del testo, che si compone ora di 52 articoli, con un sensibile incremento, quindi, rispetto ai 32 iniziali.

Il primo gruppo di misure riguarda i settori a rete, ossia quelli nei quali lo svolgimento dell'attività economica da parte di più soggetti in competizione tra loro richiede l'uso e la condivisione di infrastrutture che non sarebbe efficiente duplicare, quali, ad esempio, il comparto del gas, dell'energia elettrica, dei carburanti, della telefonia mobile.

Relativamente alle questioni del settore dell'energia, si introducono profondi cambiamenti in merito alla cessazione della vigente disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

In particolare, l'articolo 26 abroga a decorrere dal 2018 la disciplina transitoria, introdotta nel 2000,

relativa al regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale per i consumatori domestici (cosiddetto regime di maggior tutela), al fine di consentire lo sviluppo di dinamiche maggiormente concorrenziali tra gli operatori del settore che, nel medio periodo, dovrebbero garantire significative riduzioni dei prezzi nei confronti dei consumatori. A sostegno delle famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus gas*).

Analogamente, e con le medesime finalità, l'articolo 27 abroga a decorrere dal 2018 la disciplina transitoria relativa al regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica per i consumatori domestici e i piccoli consumatori industriali (imprese connesse a bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro). Per le famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus elettrico*).

Per effetto degli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, si condiziona però l'eliminazione del regime di maggior tutela al raggiungimento di specifici obiettivi nei due mercati del gas e dell'energia elettrica. Il non avverarsi delle condizioni determinerebbe la proroga, di sei mesi in sei mesi, del regime esistente. Spetta al Ministero dello sviluppo economico emanare un decreto per attestare il raggiungimento degli obiettivi cui si subordina la cessazione del regime di maggior tutela.

L'articolo 28 stabilisce una procedura finalizzata a ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e a garantirne la confrontabilità e pone l'obbligo agli operatori di inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione.

L'articolo 30 rinvia a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli per i consumatori.

Con riferimento alla distribuzione dei carburanti, l'articolo 35 vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad obblighi diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 36 interviene in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e prevede la verifica della compatibilità degli impianti per quanto concerne i soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, mentre l'articolo 37 è relativo all'accesso, da parte dei produttori, al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.

Relativamente alle questioni della rete di telefonia mobile, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi (articoli da 18 a 24) si introducono una serie di misure finalizzate a facilitare il passaggio dei clienti da un operatore all'altro e a favorire una più marcata trasparenza dei costi di recesso, limitando per tale via il potere degli operatori di vincolare i clienti.

L'articolo 18 interviene in materia di contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'esplicita elencazione di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o il cambio di gestore; la facilitazione e l'immediata applicazione delle modalità di recesso dal contratto e di passaggio ad altro operatore più semplici e di immediata applicazione; l'obbligo in capo ai gestori dei servizi di telefonia di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

L'articolo 20 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza ove, sul mercato della distribuzione cinematografica, un unico soggetto detenga una posizione dominante.

L'articolo 21 semplifica ulteriormente le procedure di passaggio della clientela da un operatore di telefonia mobile all'altro, prevedendo la possibilità di procedere per via telematica all'identificazione indiretta del cliente e di utilizzare, sempre ai fini del passaggio ad altro operatore, il sistema pubblico

dell'identità digitale.

Nel complesso, ritiene che le misure appena sopra descritte, pur migliorando l'attuale situazione dei settori a rete, lascino irrisolti alcuni nodi che ancora impediscono condizioni di mercato maggiormente concorrenziali. Cita, a tale proposito, ad esempio, la norma che impone ai soggetti entranti nel mercato della distribuzione dei carburanti oneri eccessivi e l'adempimento di numerose pratiche burocratiche, che di fatto hanno finora impedito un corretto sviluppo del settore e creato una situazione di "protezione" per gli impianti esistenti: tale norma non viene più abrogata diversamente da quanto previsto nel testo originario. La filiera petrolifera inoltre rimane dominata da un oligopolio di società verticalmente integrate che contestualmente producono, commercializzano all'ingrosso e vendono al dettaglio. Situazione che, anche in ragione del progressivo aumento delle accise sulle benzine avvenuto negli scorsi anni, determina un aggravio sul prezzo dei carburanti che ricade sugli automobilisti e sulle imprese.

Sul fronte dei distributori di carburanti, rispetto al panorama europeo, nel nostro Paese continuano a mancare forti operatori commerciali in grado di contrattare liberamente le migliori condizioni di acquisto dei carburanti con i produttori nazionali e internazionali, ed un numero sufficiente di autonomi rivenditori al dettaglio (stazioni di rifornimento) indipendenti dai produttori sia sul piano dell'offerta commerciale sia su quello dei prezzi di vendita. Una maggiore iniezione di pressione concorrenziale nella filiera petrolifera si potrebbe assicurare alla collettività un significativo risparmio di risorse.

Infine, con riferimento ai settori dei trasporti, l'articolo 51 prevede l'obbligo per i concessionari e gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri (su gomma o rotaia e di trasporto marittimo) di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), relatore, prosegue l'illustrazione del provvedimento in titolo, con riferimento alle ulteriori misure ivi contenute, a partire da quelle relative ai segmenti di mercato caratterizzati dalla presenza di oligopoli, e cioè da stringenti vincoli contrattuali e barriere all'entrata. In materia di assicurazioni, le misure di concorrenza si concentrano in particolare sul riconoscimento di sconti e riduzioni di costi delle polizze e sulle misure di repressione delle frodi, che rappresentano uno dei fattori determinanti dell'incremento annuale dei costi delle polizze. I benefici attesi dai cittadini e dalle imprese appaiono di particolare rilievo. In particolare, si prevede il coordinamento delle previsioni normative del comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni in materia di "obbligo a contrarre" con quanto disposto in tema di risparmi e sconti obbligatori della RC Auto. Inoltre, si prevede l'introduzione dell'articolo 132-bis nel codice delle assicurazioni in materia di utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico di preventivazione RC Auto fornito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), nonché dell'articolo 132-ter allo scopo di ridurre i costi per il consumatore attraverso il riconoscimento di sconti significativi per ogni clausola contrattuale proposta dall'assicurazione alla clientela.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva una serie di clausole che, se accettate al momento della stipula del contratto, attribuiscono al consumatore il diritto ad uno sconto sul prezzo della polizza. Nel corso dell'esame parlamentare alcune delle condizioni indicate in precedenza sono state soppresse: in particolare, quella relativa al risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Resta quindi ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. Queste ultime devono, però, fornire la documentazione fiscale richiesta e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.

Oltre a ciò, sempre nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre, è stata soppresa la disposizione in virtù della quale le certificazioni rilasciate per l'assegnazione delle classi di merito sono esenti dall'imposta di bollo, è

stato modificato il secondo periodo relativo alle disposizioni attuative che l'Ivass deve adottare per definire le modalità attraverso le quali i consumatori, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, possono concludere il contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. Si stabilisce che la stipula del contratto possa avvenire presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

Il disegno di legge contiene poi altre norme di contrasto alle frodi assicurative, quale ad esempio il conferimento all'Ivass dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni. Per contrastare la prassi dei cosiddetti "testimoni di comodo", il disegno di legge prevedeva in origine, in caso di incidenti con soli danni alle cose, l'obbligo di indicare i testimoni non oltre il momento della denuncia. Alla Camera dei deputati la relativa disposizione è stata modificata, così da consentire che l'indicazione dei testimoni anche con altre modalità e in un momento successivo.

È stato poi approvato dalla Camera dei deputati un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Per i veicoli a motore, adibiti al trasporto di persone con un numero di posti a sedere superiore a otto, sono stati elevati i massimali minimi di garanzia.

Per quanto riguarda i fondi pensione, viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Segnala, al riguardo, che la Camera dei deputati ha soppresso la disposizione che consentiva alle forme pensionistiche complementari di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quelle di riferimento. Nel corso dell'esame parlamentare, l'anticipo massimo è stato riportato da dieci a cinque anni, affidando ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di rialzare il menzionato anticipo fino ad un massimo di dieci anni.

In merito al regime fiscale dei riscatti, si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali.

Nel complesso si tratta di un pacchetto di interventi che affronta una parte consistente delle problematiche di anticoncorrenzialità del settore assicurativo, più volte segnalate dall'*Antitrust*.

Quanto alle banche, le misure di concorrenza si limitano a interventi in materia di costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti, per favorire il confronto tra servizi bancari e per garantire una maggiore trasparenza nella vendita delle polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e mutui. Misure importanti che, tuttavia, non esauriscono le attese della clientela bancaria e i richiami dell'*Antitrust*. In particolare, l'articolo 38 prevede che gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'articolo 39, ai fini della comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento e sull'accesso al medesimo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*. L'articolo 40, infine, prevede il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui.

In materia di imprese turistiche è stata stabilita la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese in questione di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione *online*.

Infine, per allargare ulteriormente la concorrenza, viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione. Tuttavia le misure di "apertura al mercato" dei servizi postali di cui all'articolo 25 produrranno i loro effetti a decorrere dal 10 giugno 2017 (non 2016 come originariamente disposto).

Il terzo gruppo di misure di concorrenza riguarda i cosiddetti "settori a entrata regolata", ovvero quei settori nei quali l'ingresso nel mercato è soggetto ad autorizzazioni, siano esse riferite ai servizi professionali (esame di Stato, requisiti professionali), al commercio o alle farmacie (licenze).

Il provvedimento contiene alcuni interventi significativi che potrebbero favorire la modernizzazione dei servizi offerti dai professionisti. Tuttavia si può agevolmente rilevare che non si tratta di interventi strutturali destinati a modificare la struttura istituzionale del settore.

In particolare, quanto agli avvocati, si elimina il vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale, si introduce l'obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell'assistito) e si consente la costituzione di società multiprofessionali e l'ingresso di soci di capitali. L'articolo 41 stabilisce che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Si stabilisce, però, che è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. Rispetto alla configurazione originaria del disegno di legge, è stata inoltre soppressa la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite di beni immobili destinati ad uso non abitativo, volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite del valore catastale di 100.000 euro.

Il disegno di legge limita il ruolo dei soci di solo capitale nelle società tra avvocati disponendo che, ai fini della iscrizione all'albo, i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Nel caso in cui questo requisito venga meno, e non sia ripristinato entro sei mesi, la società viene cancellata dall'albo. Si stabilisce poi che in una apposita sezione dell'albo sia resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa. Ancora, i componenti dell'organo di gestione della società non possono essere estranei alla compagine sociale. La responsabilità della società e dei soci non esclude quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Rimane quindi ferma, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, il principio della personalità della prestazione professionale. Pertanto il singolo incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta. Chi svolge la prestazione deve assicurare la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti d'interesse o casi di incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 41 la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società. Sembrerebbe, dunque, che l'avvocato che si trovi in una delle situazioni cui il predetto comma si riferisce non possa rimanere all'interno della compagine sociale neppure in qualità di socio di capitale.

Per quanto riguarda gli ingegneri, il provvedimento prevede che le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni Quaranta del secolo scorso. L'articolo 46, primo comma, relativo alla validità dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneri stabilisce che i contratti intercorsi dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono validi.

Quanto ai notai, il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Si prevede una particolare disciplina relativa agli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme ricevute, le quali costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione del notaio e sono impignorabili: il notaio può disporne soltanto per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate e mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi in questione, se le parti non depositano, anticipatamente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio o di testamenti, il notaio ha l'obbligo di ricusarle. Il Consiglio del notariato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (e successivamente ogni tre anni), è chiamato a presentare al Ministro della Giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni ora richiamate.

Il disegno di legge riformula poi gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'articolo 43, rubricato "Semplificazioni nelle procedure ereditarie", affida la tenuta e la conservazione del registro delle successioni al Consiglio nazionale del notariato.

La proposta di legge riduce inoltre gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile: ad esempio, si prevede la modifica dell'articolo 2463-*bis* del codice civile relativo alle società a responsabilità limitata semplificata, per consentirne la costituzione anche tramite scrittura privata.

Di grande interesse anche l'articolo 45 che prevede la possibilità di procedere alla sottoscrizione digitale di alcuni atti, quali ad esempio i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali. Si stabilisce che, fatte salve alcune ipotesi espressamente richiamate, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata siano firmati digitalmente. Il soggetto obbligato potrà avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento. Tale intermediario deve essere accreditato presso la Camera di commercio.

Quanto alle farmacie, il provvedimento elimina il limite di titolarità di quattro licenze in capo a un unico soggetto e viene consentito l'ingresso di soci di capitale. Sono stati previsti obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a ogni altro organo con competenze istituzionali nel settore. È stata introdotta l'incompatibilità della partecipazione a tali società di capitali con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati si prevede invece che il trasferimento avvenga sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Ai sensi dell'articolo 49 del disegno di legge, infine, gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio. Pertanto rimane aperta la possibilità per titolari e gestori della farmacia di prestare servizio in orari e periodi ulteriori rispetto a quelli obbligatori. È, però, necessario darne preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente ed informarne la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

In conclusione, d'accordo con l'altro relatore, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali dei soggetti maggiormente coinvolti.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire entro le ore 12 di lunedì 26 ottobre le proposte di audizione.

Il senatore [GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII) incidentalmente chiede quando si prevede abbia inizio il ciclo di audizioni e i tempi prevedibili di esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della 10ª Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che questi ultimi saranno esaminati nella settimana successiva. Avverte inoltre che martedì 27 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà stabilire,

sulla base delle indicazioni pervenute, quali soggetti audire e un primo calendario delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (PD) evidenzia come nel testo del disegno di legge in titolo manchino alcuni argomenti pure contenuti nelle segnalazioni annuali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Chiede dunque se le audizioni riguarderanno solo le materie oggetto del provvedimento o anche altri ambiti che potrebbero essere oggetto di proposte emendative.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nella prossima seduta interverrà il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che potrà fornire utili elementi in proposito. Ricorda comunque che si tratta della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e che altri interventi potranno essere adottati in futuro.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo parlamentare sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Esprime preoccupazione soprattutto per gli articoli 26 e 27 che aboliscono il regime cosiddetto di maggior tutela per i settori dell'energia elettrica e del gas, evidenziando il rischio che diversi milioni di utenti - famiglie e piccole imprese - paghino bollette molto più care.

Ritiene inoltre che le misure contenute negli articoli relativi al sistema bancario siano troppo limitate e incapaci di apportare una vera concorrenza nel settore e sollecita la maggioranza a varare un provvedimento sulla tecnica dell'anatocismo bancario volto a introdurre delle sanzioni e a stabilire l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti. Preannuncia infine la presentazione di diverse proposte di modifica su questa materia, anche perché ritiene necessario ampliare la platea dei soggetti che hanno accesso al credito.

Il senatore [GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII) condivide alcuni giudizi espressi nell'intervento precedente e a sua volta preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) conferma l'intendimento del suo Gruppo di apportare modifiche migliorative al testo approvato dalla Camera dei deputati, come preannunciato nell'intervento che l'ha preceduta; ricorda quindi il voto contrario del Gruppo di Forza Italia presso l'altro ramo del Parlamento, legato anche alle modifiche introdotte rispetto al disegno di legge originario, che sono state ritenute in alcuni casi non del tutto equilibrate, se non addirittura dannose, rispetto agli obiettivi che si pone il disegno di legge stesso.

Ha quindi la parola il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona VICARI, che sottolinea come il disegno di legge sia stato collegato alla manovra di finanza pubblica e faccia parte delle riforme che qualificano l'azione del Governo, anche in ambito europeo. Nell'esprimere l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato entro la fine del 2015, ricorda le molte modifiche introdotte nel corso della prima lettura, anche in accoglimento di proposte di Gruppi di opposizione, che hanno condotto a un aumento considerevole del numero di articoli. Il Governo ha comunque inteso seguire l'indicazione del Consiglio dei ministri che, nell'approvare il testo originario del disegno di legge, ha operato una scelta delle materie da trattare in questo primo disegno di legge annuale, rispetto al complesso delle sollecitazioni formulate dall'*Antitrust*.

In risposta all'intervento del senatore Girotto, ricorda il decreto-legge n. 3 del 2015, sul sistema bancario e gli investimenti, e il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Associazione di fondazioni e di

casce di risparmio Spa (ACRI) e il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di *governance* e attività delle fondazioni di origine bancaria.

Alcune correzioni al testo approvato dalla Camera dei deputati saranno, a suo avviso, opportune, poiché talune disposizioni, ad esempio in materia di assicurazioni o come quella di cui all'articolo 50, appaiono meritevoli di una attenta riconsiderazione e di una riflessione più approfondita, che talvolta non è stato possibile svolgere nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Nel rinviare ogni ulteriore valutazione all'intervento del Ministro, previsto per la seduta di domani, conclude rilevando come potrebbe essere auspicabile affrontare nuovamente temi non definiti nella prima lettura, in materia di professionisti, di consulenti del lavoro, di competenze dei notai.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (pom.) del 22/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MUCCHETTI](#) rivolge un indirizzo di saluto al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi e la invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro Federica GUIDI sottolinea come la promozione della concorrenza sia, per il Governo, un obiettivo strategico: l'apertura dei mercati è infatti funzionale a garantire effettive prospettive di crescita del Paese. Le liberalizzazioni sono, inoltre, parte del pacchetto di riforme strutturali che, a livello europeo, l'Italia si è impegnata a portare a termine: infatti, la rimozione degli ostacoli all'attività di impresa e all'ingresso sui mercati è il presupposto essenziale per l'effettiva integrazione europea.

Il disegno di legge n. 2085 rappresenta un veicolo fondamentale per dare corpo a due aspirazioni che

ritiene ampiamente condivise: dal lato dell'offerta il riconoscimento della meritocrazia, dal lato della domanda la promozione della piena ed effettiva libertà dei consumatori di acquistare beni e servizi offerti anche da produttori provenienti da altri Stati membri.

Il provvedimento si ispira a un criterio imprescindibile: il maggior benessere del consumatore, l'ampliamento della sua possibilità di scelta e il potenziamento degli strumenti a sua disposizione. Per conseguire questi fini, occorre intervenire su molteplici fronti, ma al di là delle peculiarità di ciascun settore, in generale è necessario rimuovere le barriere all'ingresso sul mercato e all'esercizio dell'attività imprenditoriale, favorire la massima trasparenza e incentivare la mobilità della domanda. Alla base del disegno di legge vi è la segnalazione del 4 luglio 2014 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui va il ringraziamento del Governo per la costante attività di *enforcement* e di *advocacy* delle politiche della concorrenza.

Passa quindi a illustrare sommariamente i contenuti del disegno di legge, anche alla luce delle modifiche apportate nella prima fase dell'*iter* parlamentare. Allo scopo di agevolare la comprensione dell'analisi sottostante alle scelte del Governo, consegna un documento.

La proposta in esame interviene su una molteplicità di settori economici: assicurazioni e fondi pensione; comunicazioni; poste; energia; banche; professioni; farmacie. Si tratta di settori chiave per lo sviluppo del Paese, di ambiti dell'economia nei quali la rimozione delle rigidità concorrenziali può davvero essere di stimolo alla crescita, agli investimenti, alla creatività degli imprenditori e alla libertà dei consumatori.

Durante la discussione alla Camera sono stati aggiunti alcuni articoli anche relativi a: trasporto pubblico; distribuzione cinematografica; ambiente; turismo.

Il testo è suscettibile di miglioramenti: le prossime settimane possono essere, a suo giudizio, utilizzate proficuamente per renderlo ancora più incisivo, anche in considerazione della necessità di inserire armonicamente le norme in esame nel quadro del diritto europeo.

Nel suo intervento intende soffermarsi solo sui capitoli più corposi, preannunciando che ulteriori chiarimenti su aspetti specifici potranno essere forniti dal sottosegretario Simona Vicari, che seguirà l'*iter* del provvedimento in questa fase, con la stessa tenacia dimostrata alla Camera.

In materia assicurativa, il disegno di legge intendeva perseguire alcune finalità: la riduzione dei costi; il contrasto alle frodi; la maggiore trasparenza delle offerte e mobilità della domanda. Per quanto riguarda il contenimento dei costi, la misura principale consiste nell'adozione di tabelle per il risarcimento delle macrolesioni uniformi su tutto il territorio nazionale. La Camera dei deputati ha ritenuto importante introdurre un richiamo ai criteri seguiti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e affiancare al danno biologico la fattispecie del danno morale. Per tenere conto dei casi concreti, il magistrato potrà operare una personalizzazione relativa al danno non patrimoniale subito dai sinistrati, che però non potrà superare il 30 per cento di quanto altrimenti riconosciuto. Tale intervento è di importanza cruciale alla luce dell'entità dei risarcimenti che, nel nostro Paese, è mediamente superiore a quella registrata negli altri Stati membri dell'Unione europea. Tale elemento contribuisce a spiegare parte del *gap* nel costo delle polizze. Quello previsto dal disegno di legge è un intervento atteso da anni e particolarmente complesso: conseguentemente, qualunque intervento migliorativo da parte del Senato è benvenuto.

Parimenti, si è ritenuto opportuno introdurre una serie di misure antifrode. Alcune riguardano strumenti più efficaci per il contrasto alle frodi *ex post*, come la migliore definizione delle modalità per l'individuazione dei testimoni o il ricorso al *tutor* per individuare i veicoli non assicurati. Altre misure sono invece volte a rendere più conosciuta e conveniente la sottoscrizione di clausole antifrode *ex ante* ? un'operazione di *nudge*, ossia "spinta gentile", come direbbero gli economisti di scuola *behavioral* ? secondo le migliori pratiche affermate ormai anche a livello europeo; segnala in particolare l'installazione della scatola nera a bordo dei veicoli, a fronte della quale è previsto, da parte della compagnia, l'applicazione di uno sconto significativo. Tale sconto dovrà essere superiore a una percentuale minima definita dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che dovrà anche disciplinare il livello di sconto minimo riservato ai cittadini residenti nelle regioni con costo medio

della polizza superiore alla media nazionale - tipicamente, alcune regioni del Sud - ma che non abbiano effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e che abbiano installato a bordo la *black box*. Sulle modalità applicative della scontistica obbligatoria è forse opportuno un approfondimento, anche grazie al contributo che verrà dall'IVASS stessa nel corso della sua eventuale audizione.

Infine, per favorire la mobilità della domanda, sono previste una serie di misure finalizzate a ridurre i fenomeni di *lock-in* e a incrementare la trasparenza sulle offerte: solo a titolo di esempio, cita l'obbligo per le compagnie di fornire elementi chiari sulle effettive conseguenze delle clausole *bonus/malus* e la possibilità per il cliente di recedere anticipatamente dalle polizze accessorie nel caso in cui queste abbiano durata pluriennale.

In merito ai fondi pensione, la Camera ha introdotto una norma programmatica volta ad avviare un processo di riforma del settore.

Sulle telecomunicazioni, vengono introdotte una serie di tutele a vantaggio del consumatore. Anzitutto egli potrà recedere da un contratto con le stesse modalità impiegate per la sottoscrizione: semplificando, non sarà più necessario spedire la raccomandata. Inoltre la durata delle promozioni è limitata a 24 mesi e i relativi costi di uscita dovranno essere adeguatamente dettagliati sia ai clienti, sia al regolatore. Infine, viene ampliata anche agli eventi culturali la possibilità di acquistare i biglietti tramite il credito telefonico.

In materia postale, a partire dal 2017 cesserà la riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari e sulle notifiche di sanzione: un'anomalia che, in tutta Europa, rimaneva solo in Italia, Portogallo e Ungheria. Per quanto riguarda l'energia, è previsto, a decorrere dal 2018, il superamento dell'attuale regime di maggior tutela. La maggior tutela ha svolto un ruolo importante nel traghettare i consumatori dal monopolio alla concorrenza. Adesso però questo ruolo è prossimo all'esaurimento e, anzi, rischia di frenare la mobilità della domanda, come evidenzia il rapporto annuale dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'agenzia che coordina tutti i regolatori europei dell'energia, inclusa la nostra Autorità). Portare a compimento la transizione verso il mercato libero consentirà ai clienti di godere di una pluralità di offerte, che metteranno a disposizione sia l'opportunità di risparmi significativi, sia la possibilità di usufruire di un servizio più complesso, con importanti ricadute, ad esempio, sulle offerte legate all'efficienza energetica. La maggiore mobilità della clientela, oltretutto, favorirà l'ingresso di nuovi operatori sui mercati *retail*, con il risultato di una crescente pluralità delle offerte e il conseguente abbattimento dei costi.

Vista la delicatezza di questo passaggio, si è scelto di demandare la definizione delle modalità attuative a un atto successivo, che coinvolgerà anche l'*Antitrust* e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. L'adozione di questo provvedimento è condizionata al raggiungimento di alcuni obiettivi: la realizzazione di un sito per favorire la comparabilità delle offerte; il buon funzionamento dei processi di *switching*; il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio stabilite dalle direttive europee; l'operatività del Sistema informativo integrato; il completamento del processo di *brand unbundling*.

Queste misure potranno essere rese ulteriormente efficaci se si troveranno strumenti per aumentare la trasparenza del mercato e prevenire fenomeni di selezione avversa. Inoltre, allo scopo di tutelare i consumatori in condizioni di disagio economico e fisico, è prevista la riforma degli attuali *bonus* elettrico e gas, con l'obiettivo di renderli più incisivi e più facilmente fruibili, anche attraverso modalità alternative a quella oggi utilizzata dello sconto in bolletta, demandando all'Autorità per l'energia elettrica la definizione del servizio universale nel mercato elettrico.

Sui carburanti, si introduce una regolamentazione nazionale per disciplinare le normative sugli obblighi di installazione di "terzo carburante", allo scopo di prevenire obblighi discriminatori a danno dei nuovi entranti. Infine, con l'approvazione di un pacchetto di misure per la razionalizzazione della rete con la chiusura degli impianti cosiddetti incompatibili si porta a compimento un lavoro durato anni.

Per quanto riguarda i servizi bancari, il Governo è intervenuto in misura considerevole con i precedenti

provvedimenti che hanno riguardato la portabilità dei conti correnti e la riforma delle banche popolari. Adesso si interviene a favore dei clienti, con la realizzazione di un sito per la comparazione delle offerte e una regolamentazione pro-consumatore dei costi delle chiamate ai servizi di assistenza. Sulle professioni incide un pacchetto di misure. Gli avvocati dovranno obbligatoriamente rilasciare il preventivo a tutti i clienti e non saranno più soggetti a una serie di vincoli legati alle limitazioni territoriali del domicilio professionale e al divieto di aderire a più di un'associazione professionale. Inoltre si consente l'ingresso di soci di capitale, coordinando peraltro questa innovazione con la disciplina delle società multiprofessionali, seppure con un tetto di un terzo al capitale per i soci non professionisti.

Per quanto riguarda i notai, si prevede di ridurre gli atti per i quali è obbligatorio ricorrere ai loro servizi professionali, sulla scorta delle raccomandazioni della Commissione europea e dei principali organismi internazionali. Non sarà più necessario il notaio per costituire una SRL semplificata, né per eseguire una serie di atti all'interno delle SRL nei casi in cui essi siano sottoscritti per via digitale. Inoltre, è stato eliminato il reddito minimo di 50.000 euro, la competenza a stipulare è stata estesa all'intero territorio regionale, ed è stato eliminato il divieto di pubblicità sugli onorari. Il numero dei notai è inoltre stato aumentato, per cui il Ministero della giustizia potrà bandire nuovi concorsi per giovani professionisti.

Le società di ingegneria saranno finalmente e pienamente libere di accettare commesse da privati. Sono fatti salvi i rapporti pregressi, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla normativa vigente ed evitare l'emergere di contenzioso sul tema. Contemporaneamente, gli obblighi delle società di ingegneria vengono per molti versi assimilati a quelli che gravano sui liberi professionisti, con particolare riferimento all'obbligo di copertura assicurativa e all'indicazione nominativa del professionista responsabile dei singoli progetti.

Infine, il disegno di legge interviene sulla modernizzazione della distribuzione farmaceutica, prevedendo quattro norme molto importanti. Anzitutto viene aperta la strada alle società di capitali: il modello della farmacia tradizionale potrà così essere affiancato da nuovi soggetti, portatori di un maggiore dinamismo e di un ampliamento delle tipologie di offerta con conseguenti benefici per tutti. In secondo luogo, viene meno il tetto di quattro licenze per titolare. In terzo luogo, sono pienamente liberalizzati gli orari, fatti salvi gli obblighi minimi di apertura. Infine, viene previsto un meccanismo per il trasferimento delle farmacie "sopranumerarie" dai piccoli ad altri comuni all'interno della stessa regione.

Le misure richiamate rappresentano un intervento organico di manutenzione pro-concorrenziale dell'ordinamento. Secondo le stime contenute nel Programma nazionale di riforma e condivise dalla Commissione Europea, l'approvazione del disegno di legge, come licenziato dal Governo, può rappresentare uno stimolo alla crescita quantificabile nello 0,4 per cento del Pil nel breve termine e nell'1,2 per cento nel lungo termine. Il disegno di legge intende portare nuove opportunità di investimento, nuova occupazione, nuova libertà di scelta per i consumatori.

L'importanza di questo provvedimento però sta anche su un piano differente: sebbene dal 2009 ne sia in vigore l'obbligo, è la prima volta che la legge annuale per il mercato e la concorrenza vede effettivamente la luce. L'impegno del Governo è quello di continuare a rispettare questo suo preciso dovere con cadenza annuale. Questo processo di continua e sistematica apertura dei mercati aiuta anche a capire le ragioni della selezione operata: se alcune misure sono state incluse lasciandone altre da parte è solo perché il Governo è consapevole che questo è il primo passo di una strada molto lunga, che intende seguire con determinazione e convinzione, ma non con avventatezza.

La discussione alla Camera è stata l'occasione per ponderare le decisioni e approfondire alcuni temi. Allo stesso modo ella si augura che anche al Senato - e in particolar modo presso la Commissione industria - si svolga un dibattito approfondito e costruttivo. Il Governo è aperto sia alla miglior definizione delle norme già previste, sia, eventualmente, a valutare l'introduzione di ulteriori misure che rendano il testo ancora più incisivo.

Nello svolgere questa funzione, auspica che il Senato voglia mantenere intatto, e anzi rilanciare, lo

spirito di apertura, innovazione, modernizzazione e fiducia verso la responsabilità dei consumatori che anima il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Allo stesso modo, spera che il dibattito parlamentare possa aiutare a cesellare il provvedimento nei passaggi che sollevano potenziali difficoltà applicative e che pertanto possono richiedere ulteriori piccoli interventi chiarificatori.

Il Ministro dichiara di confidare nella capacità dei senatori di valutare serenamente i contenuti del disegno di legge che, curiosamente, è stato contestato sia per quello che contiene, sia per quello che non contiene. La forte resistenza di molte *lobby* certifica che sono state effettivamente messe in discussione alcune posizioni di rendita. Più in generale, non ritiene che si possa pretendere di risolvere tutti i problemi con un singolo provvedimento: bisogna darsi delle priorità e fare quanto possibile per rimuovere gli ostacoli che finora hanno rallentato le prospettive del Paese.

L'Italia è un paese capace di grande innovazione e fantasia imprenditoriale, ma che troppo a lungo si è lasciato sedurre dagli interessi organizzati. Adesso è il momento di guardare con ottimismo al futuro: chi è ottimista non teme il confronto competitivo, ma anzi vede nella concorrenza una grande opportunità di arricchimento collettivo.

Parafrasando Tolstoj: tutte le economie stagnanti si assomigliano, ma ogni Paese che cresce, cresce a modo suo; la legge annuale per il mercato e la concorrenza, assieme agli altri provvedimenti del Governo, rappresenta la via italiana verso la crescita.

Ha la parola il senatore [GIROTTO](#)(M5S), il quale ricorda come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico abbia manifestato la propria contrarietà e preoccupazione per il superamento del regime di maggior tutela. Quanto alle misure in materia di assicurazioni e sistema bancario, le giudica eccessivamente timide e poco incisive, a fronte dei gravi problemi che vanno emergendo. Egli inoltre considera troppo deboli le azioni poste in essere dagli organi di vigilanza, Banca d'Italia e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e stigmatizza l'assenza di interventi che pongano rimedio all'illegittima tecnica dell'anatocismo bancario, sottolineando l'esigenza che si affermi l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti.

Il senatore [CIOFFI](#)(M5S) considera molto negativa la disposizione del disegno di legge in materia di società di ingegneria, che prevede un vero e proprio condono; chiede poi se l'abolizione del limite numerico delle titolarità di farmacie, pari a quattro, non comporti il rischio di provocare concentrazioni, con un effetto paradossale rispetto agli obiettivi dell'iniziativa in titolo. Infine, sempre in tema di farmacie, si chiede se la norma in materia di trasferimento territoriale non comporti pregiudizi per la diffusione del servizio.

Il senatore [TOMASELLI](#)(PD), relatore, ringrazia il Ministro per il suo intervento, con il quale ha chiarito le scelte operate dal Governo; si riserva di svolgere un intervento sul merito del provvedimento al termine delle audizioni e della discussione generale. Ma sottolinea, sin d'ora, come per troppo tempo in Italia vi siano stati vincoli che hanno penalizzato i consumatori in termini di costi ed efficienza, e che hanno ristretto le opportunità di mercato per gli operatori: occorre abbattere le barriere alla libera concorrenza, avendo come obiettivo l'interesse dei consumatori. Lungo questa direttrice, che ha ispirato il testo originario e che è stata seguita, pur con qualche contraddizione, nella prima lettura presso la Camera dei deputati, auspica si svolga l'esame della Commissione; il Governo ha dichiarato di condividere l'opportunità di modificare alcune disposizioni e la possibilità di introdurre ulteriori misure ed egli si dice certo che il Senato saprà corrispondere a questa esigenza contemperando il necessario approfondimento con la celerità dei tempi.

La senatrice [LANZILLOTTA](#)(PD), dopo aver ringraziato il Ministro e osservato come quello alla concorrenza rappresenti un interesse diffuso, sottolinea come il Ministro abbia convenuto sulla possibilità di approfondire alcune tematiche e di arricchire i contenuti del disegno di legge. A tale

riguardo chiede se alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento siano da riconsiderare e segnala l'esigenza di ampliare l'ambito del disegno di legge a interventi in materia di concorrenza per il mercato, non limitandosi a quelli per la concorrenza nel mercato, ossia riguardanti mercati già aperti. È ben vero che quella all'esame è solo la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, ma proprio il tempo intercorso ha consentito a molti altri temi di giungere a maturazione: si augura, quindi, che la cadenza annuale di questo tipo di provvedimento sia rispettata e segnala sin d'ora due possibili settori di intervento: la separazione della rete ferroviaria, che sta condizionando negativamente la privatizzazione delle ferrovie, e l'assetto delle reti di nuova generazione.

La senatrice [PELINO](#)(*FI-PdL XVII*) si unisce ai ringraziamenti al Ministro per il suo intervento; ricorda come il Gruppo di Forza Italia si sia espresso negativamente nella votazione finale del provvedimento alla Camera, ritenendo che, nonostante l'accoglimento di alcune richieste di modificazione, il testo fosse ancora non soddisfacente. Si dichiara quindi lieta che Governo condivida la necessità di intervenire sul testo approvato in prima lettura. Promuovere la concorrenza significa favorire la crescita e consentire la riduzione dei costi: si dice certa che le audizioni che la Commissione si accinge a svolgere costituiranno una fase di ascolto assai importante, al termine della quale potranno essere nuovamente e utilmente acquisite le valutazioni del Governo.

Il senatore [SCHIEANI](#)(*AP (NCD-UDC)*) ringrazia a sua volta il Ministro per il suo intervento e registra con favore la disponibilità del Governo a modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati: a tale riguardo, sottolinea come nella prima lettura l'impianto originario sia stato corretto con interventi talvolta largamente condivisi, migliorando il testo del Governo, comunque già coraggioso, nel solco degli interventi di liberalizzazione realizzati dal Governo Monti.

Esprime le sue personali riserve sulla natura annuale della legge per il mercato e la concorrenza: ove tale cadenza fosse intesa in termini perentori, anziché con flessibilità, si aderirebbe a una concezione secondo cui vi è una continua esigenza di cambiamento, ingenerando una percezione di instabilità del quadro regolatorio che - a suo giudizio - non può che essere nociva.

Gli interventi volti a favorire la concorrenza aumentano le possibilità di scelta da parte dei consumatori, da un lato, e le possibilità per le imprese di competere innovando, dall'altro: è però cruciale assicurare un equilibrio tra tali processi e il mantenimento dell'efficienza qualitativa del prodotto, indispensabile per garantire competitività. In materia di professioni, considera necessario scongiurare il pericolo che ulteriori liberalizzazioni a favore di una professione, rispetto ad altre, che possano determinare la sovrapposizione di analoghe competenze in capo a più di una categoria professionale, possano creare disfunzioni, soprattutto in termini di efficienza della prestazione in favore dei clienti; esprime inoltre il proprio favore alle norme in materia di società tra avvocati.

Conclude dichiarando di condividere l'utilità di svolgere un ciclo di audizioni ed esprimendo l'auspicio che sul disegno di legge in titolo si possa svolgere un esame sollecito - compatibilmente con la sessione di bilancio, che peraltro non ne preclude l'esame, trattandosi di un collegato alla manovra finanziaria - ma approfondito e sereno, pervenendo a modifiche condivise anche a larga maggioranza.

Anche il senatore [Luigi MARINO](#)(*AP (NCD-UDC)*), relatore, ringrazia il Ministro per il suo intervento e si unisce all'altro relatore, senatore Tomaselli, nel rinviare il proprio intervento di merito al termine delle audizioni e dopo la discussione generale; registra anch'egli con favore la posizione del Governo, che chiede un esame sollecito, ma che condivide l'esigenza di approfondimenti e miglioramenti. In tema di tempestività dell'esame, sottolinea come stabilire norme immediatamente efficaci e applicabili, senza demandarne l'ulteriore definizione ad atti successivi, sia altrettanto determinante: in questa prospettiva alcune norme del disegno di legge potrebbero essere a suo giudizio utilmente modificate.

Il presidente [MUCCHETTI](#), dopo aver ringraziato il Ministro, invita a esaminare con cura la documentazione depositata dal ministro Guidi, che costituisce il sostrato delle norme all'esame della Commissione e a individuare le eventuali ulteriori informazioni o integrazioni che si ritenesse utile acquisire. Ad esempio, egli considererebbe utile, in tema di fondi pensione, avere dati in tema di rendimenti, costi, tassazione, a partire dall'inizio della loro attività. Quanto al superamento del regime di maggior tutela, ritiene utile disporre di dati a partire dal 2007 - ricordando che fu il Governo Prodi a realizzare le prime significative liberalizzazioni - soprattutto con riferimento all'andamento del prezzo per i consumatori stabilito per il mercato di maggior tutela e alla media dei prezzi offerti dagli operatori, distinguendo il prezzo medio di approvvigionamento dal *mark up*. Infine, chiede di conoscere l'entità dei contributi che ciascuna associazione dei consumatori riceve dal Ministero dello sviluppo economico attingendo alle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'*Antitrust*.

A tale ultimo riguardo il senatore [Luigi MARINO](#)(*AP (NCD-UDC)*), relatore, manifesta il proprio interesse ad acquisire anche gli statuti di tali associazioni.

Il ministro dello sviluppo economico, Federica GUIDI, rispondendo ad alcune delle questioni sollevate, ribadisce che il Governo è disponibile sia a una migliore definizione delle norme già previste, sia, eventualmente, a valutare l'introduzione di ulteriori misure che rendano il disegno di legge ancora più incisivo, compatibilmente con l'esigenza di una sua tempestiva approvazione. In materia di energia, il superamento del regime di maggior tutela, previsto per il 2018, dovrà necessariamente essere realizzato con gradualità e misure di accompagnamento, rese possibili proprio da un orizzonte temporale non troppo ravvicinato. Sottolinea come molti degli interventi evocati abbiano natura facoltizzante e non impongano obblighi: è il caso dell'abolizione del limite di licenze per le farmacie; ricorda, al riguardo, che l'*Antitrust* vigilerà e sanzionerà eventuali fenomeni di concentrazione. Rispondendo all'intervento del senatore Cioffi, chiarisce come le norme che concernono le società di ingegneria non costituiscano né un condono né una sanatoria: semplicemente distinguono due diverse discipline applicabili per i due periodi di tempi indicati, evitando l'insorgere di possibili contenziosi. Infine, dichiara di condividere la valutazione del relatore Marino, che occorra garantire non solo celerità nei tempi di approvazione del provvedimento, ma anche immediata e diretta applicabilità delle norme.

Conclude riservandosi di intervenire nuovamente, al termine delle audizioni e della discussione generale, dichiarando nuovamente la disponibilità a individuare soluzioni migliorative del testo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il documento depositato dal Ministro sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 180 (pom.) del 27/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari che si è appena conclusa: in quella sede è stato esaminato l'elenco delle richieste di audizione pervenute in merito al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 2085) ed è stato convenuto di avviare sin da domani - se ne ricorreranno le condizioni - il ciclo di audizioni informali, secondo un primo calendario concordato. Alla presidenza è stato affidato l'incarico di selezionare le successive audizioni e di delineare la loro articolazione.

Avverte inoltre che la Commissione potrà essere convocata nella giornata di giovedì 29 per avviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016), e del disegno di legge n. 2112, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ove assegnati in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 91 (pom.) del 28/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA)*

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 181 (pom.) del 28/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
181ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[PELINO](#)

indi del Presidente

[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

La presidente PELINO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che, con l'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avrà inizio nel pomeriggio di oggi un ciclo di audizioni informali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge in titolo. La documentazione acquisita agli atti nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocata una nuova seduta per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 92 (ant.) del 29/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,05

*SEGUITO AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12,40

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. [2085](#) (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA)*

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 10/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 18,15

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. [2085](#) (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA)*

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (ant.) dell'11/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 13,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA)*

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 97 (pom.) dell'11/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 18,20

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA)*

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (ant.) del 12/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)
indi della Vice Presidente
[PELINO](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 185 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2015

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 284 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2015

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici) appena conclusesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 11a riunite, nonché nel corso di quelle svoltesi giovedì 15 ottobre, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, la relatrice **D'ADDA (PD)** si sofferma sull'articolo 16, sulle forme pensionistiche complementari, il cui comma 1 modifica la norma sul diritto all'anticipo della prestazione laddove la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (lettera *a*) e specifica che il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ovvero se i motivi della cessazione dei requisiti siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole (lettera *b*). Dopo aver dato conto della soppressione di due novelle concernenti la portabilità dei fondi pensione, presenti nel testo originario del disegno di legge, la relatrice passa ad illustrare il comma 2, introdotto dalla Camera, che prevede la partecipazione dei Ministri del lavoro, dello sviluppo economico e dell'economia ad un tavolo di consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, la COVIP ed esperti della materia previdenziale per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, secondo alcune linee guida indicate.

Con riferimento ad altre disposizioni del disegno di legge, la relatrice segnala quindi l'articolo 13, in cui si stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio dell'attività professionale contemplino l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura, e l'articolo 47, introdotto dalla Camera, concernente i rapporti tra il libero professionista ed il cliente, che devono avvenire in forma scritta o digitale ed indicare il grado di complessità dell'incarico e la comunicazione al cliente di un preventivo di massima.

Infine, la relatrice si sofferma sull'eliminazione della portabilità dei fondi pensione, convinta che l'obiettivo sia quello di riorganizzare i fondi pensione, in linea con quanto indicato da Covip, attraverso "aggregazioni" dei fondi, per migliorare la gestione e il profilo di rischio a tutela delle pensioni future; ciò al fine di evitare il rischio che i fondi pensione diventino facile preda per intermediari finanziari e assicurativi. Da ultimo, l'introduzione della possibilità di anticipo della prestazione rispetto alla norma vigente e di riscatto dalla posizione maturata delinea a suo avviso un sistema più consono alle necessità di quanti aderiscono alle forme pensionistiche complementari.

Il presidente **SACCONI** sottolinea che il disegno di legge riguarda materie rilevanti per la Commissione, sia sotto il profilo della previdenza complementare che sotto quello delle professioni regolamentate. Propone di aggiornare il dibattito sul provvedimento una volta esaurito il programma di audizioni in direzione del quale si sta orientando la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2017) Deputato ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente [SACCONI](#) informa che allo scadere del termine sono stati presentati 2 ordini del giorno e 7 emendamenti da parte del Movimento 5 stelle (testi allegati al resoconto della seduta).

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) dà conto delle ragioni alla base delle proposte emendative presentate, che in gran parte riprendono le considerazioni da lui già svolte nella seduta del 9 settembre.

Il presidente [SACCONI](#) segnala che la materia cui il provvedimento attiene è meritevole di attenzione anche con riferimento ai profili connessi. Osserva infatti che il prospetto pensioni non è più consegnato in forma cartacea, ma acquisibile *on line*, con evidenti difficoltà da parte di soggetti che non abbiano confidenza con le consultazioni in forma elettronica e con gravi disagi nel caso di imprese familiari, in cui le modalità di gestione del rapporto di lavoro avvengono in forme più essenziali. Da ciò l'opportunità a suo avviso di riflettere in modo organico sul complesso di tali questioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [SACCONI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [2017](#)

G/2017/1/11

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio

1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);

premessi che:

le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzate al superamento dell'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;

considerato che:

in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere che nel libro unico del lavoro sia indicata la parte di retribuzione corrisposta all'atto della consegna del prospetto paga e nei libri unici del lavoro dei mesi successivi sia indicata la parte di retribuzione ancora da corrispondere relativa ai mesi precedenti.

G/2017/2/11

[PUGLIA](#), [CATALEFO](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);

premessi che:

le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzate al superamento dell'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;

considerato che:

in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere:

? obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*;

? che la corretta tenuta e corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alle retribuzioni corrisposte sia condizione necessaria per l'accesso dei lavoratori a qualunque tipo di finanziamento erogato da parte dalle banche o dagli appositi istituti di credito autorizzati.

Art. 1

1.1

[PUGLIA](#), [CATALEFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 1, primo comma, dopo la parola: "consegnare", sono aggiunte le seguenti: "anche per via telematica"».

1.2

[PUGLIA](#), [CATALEFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "compongono detta retribuzione", sono aggiunte le seguenti: "con specificazione dell'eventuale quota di retribuzione non corrisposta,"».

1.3

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'**articolo 1** è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Indennità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga)

1. La mancata consegna al lavoratore del prospetto paga, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, obbliga il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla sanzione amministrativa prevista all'articolo 5 della legge del 5 gennaio del 1953, n. 4."».

1.4

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'**articolo 1** è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Sospensione della prescrizione dei crediti di retribuzione per omessa o ritardata consegna del prospetto paga)

1. L'omessa o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga determina la sospensione della prescrizione dei relativi crediti retributivi maturati dal lavoratore."».

1.5

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'**articolo 1** è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ricorso per ingiunzione in caso di omessa consegna dei prospetti paga)

1. In caso di omessa consegna al lavoratore del prospetto paga per le retribuzioni maturate ma non corrisposte, costituiscono prove scritte idonee ai fini della richiesta del decreto di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, l'allegazione al ricorso per ingiunzione della lettera di assunzione, dei prospetti paga e degli estratti conto previdenziali precedenti e del CUD dell'anno precedente consegnati dal datore di lavoro e di un conteggio analitico delle retribuzioni maturate vidimato da un professionista di cui all'articolo 1 della legge dell'11 gennaio 1979, n. 12 che ne attesti la regolarità sotto la sua responsabilità."».

1.6

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «o, in mancanza,», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «o, in mancanza, entro il termine di compilazione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.0.1

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'**articolo 1**, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Termine generale per la riscossione della retribuzione)

1. In mancanza di indicazione da parte del contratto collettivo il diritto a riscuotere la retribuzione spetta al lavoratore entro il giorno 5 di ciascun mese.».

1.4.2.2. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.2.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 284 (ant.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
284ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito alla programmazione dei lavori.

Prima dell'inizio della sessione di bilancio, occorrerà avviare, in sede referente riunita con la 6ª Commissione, l'esame dei disegni di legge in materia di divieto della pubblicità dei giochi con vincite in denaro: tra essi, alcuni dei quali dichiarati urgenti, vi è l'Atto Senato n. 2024 (Endrizzi e altri), fatto proprio dal Gruppo M5S lo scorso 1º ottobre (vi è dunque, riguardo a quest'ultimo, l'obbligo di iniziare l'esame entro e non oltre il termine di cui all'articolo 79, comma 1 del Regolamento). D'intesa con la Presidenza della 6ª Commissione, l'esame congiunto dei disegni di legge in questione sarà avviato quanto prima, ove possibile già nella giornata di domani, giovedì 22 ottobre. Peraltro, ai fini del seguito dell'esame congiunto, sarà necessario addivenire alle intese di cui all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, dal momento che alla Camera dei deputati sono stati presentati alcuni disegni di legge di identico oggetto.

Nelle prossime settimane, nel rispetto dell'articolo 126, comma 10 del Regolamento, la Commissione sarà chiamata a svolgere l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), provvedimento collegato alla legge di bilancio.

Inoltre, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 212 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), assegnato alla

Commissione con riserva per l'assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni. Il termine per l'espressione del parere al Governo, tenuto conto dell'anzidetta riserva, scadrà il 23 novembre 2015.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il programmato seminario sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, che prende spunto dalla relazione approvata dalla Commissione lo scorso 10 giugno, si terrà alla fine del corrente mese di ottobre.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) interviene incidentalmente per rendere noto che è sua intenzione presentare una mozione sulle problematiche connesse all'alcol, che auspica possa essere condivisa dai componenti della Commissione.

La senatrice [SIMEONI](#) (Misto), intervenendo a sua volta incidentalmente, comunica di aver presentato una proposta istitutiva di Commissione d'inchiesta sulle criticità della Croce rossa.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella seduta di ieri, è stata depositata documentazione da parte del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

